

Causa Maiorano e altri c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 15 dicembre 2009 (ricorso n. 28634/06)

Diritto alla vita – obblighi dello Stato – sotto il profilo della protezione della vita contro gli eventuali comportamenti criminosi di individui condannati per crimini violenti – inadempimento del dovere di diligenza - violazione del diritto alla vita ex art. 2 della CEDU – sussiste.

Diritto alla vita – obblighi procedurali dello Stato - obbligo di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari – violazione del diritto alla vita ex art. 2 della CEDU – sussiste.

L'art. 2 CEDU impone agli Stati membri non solo di astenersi dal provocare la morte in modo intenzionale e illecito, ma anche di adottare tutte le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione; in particolare, incombe sullo Stato l'obbligo di garantire una protezione generale della società contro gli eventuali comportamenti criminosi di individui condannati per crimini violenti. Pertanto, la decisione di concedere il regime di semilibertà ad un individuo condannato in precedenza per delitti di eccezionale gravità, adottata senza la dovuta ponderazione, unitamente alla omessa comunicazione al tribunale di sorveglianza della ripresa delle attività criminali del detenuto, costituisce violazione dell'art. 2 CEDU, avendo lo Stato inadempito al dovere di diligenza che discende dalla medesima disposizione.

Gli obblighi positivi discendenti dall'articolo 2 della Convenzione implicano che lo Stato debba altresì apprestare un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di stabilire la causa della morte di un individuo e di punire i colpevoli, allo scopo di assicurare l'effettiva attuazione delle disposizioni normative interne che proteggono il diritto alla vita e, nei casi in cui sia messo in discussione il comportamento di agenti o di autorità dello Stato, quello di assicurare che essi rispondano per le morti da essi causate. Nel caso di specie, vi è stata violazione dell'art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, in quanto l'azione disciplinare promossa nei confronti dei giudici del tribunale di sorveglianza, essendo rimasta circoscritta solo ad alcuni profili disciplinari, non ha interamente adempiuto l'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

Fatto. Il 29 luglio 1976 Angelo Izzo fu condannato all'ergastolo per omicidio ed altri gravi reati commessi il 30 settembre 1975. La condanna divenne definitiva il 30 settembre 1983 e Izzo iniziò a scontare la pena in un istituto penitenziario. Dopo diversi anni di reclusione e dopo aver ottenuto lo *status* di collaboratore di giustizia, Izzo cominciò a beneficiare di alcuni permessi di uscita. In seguito ad un tentativo di fuga e ad un episodio di inosservanza delle prescrizioni del giudice durante un permesso di uscita, nel 2003 Izzo venne trasferito nel penitenziario di Palermo dove chiese di poter beneficiare del regime della semilibertà. Dopo aver acquisito le relazioni predisposte dall'istituto penitenziario di Campobasso, nelle quali Izzo era descritto come un soggetto impegnato attivamente in un processo psicologico di riparazione e di espiazione, nel 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo concesse la semilibertà, ritenendo che fosse ormai una persona ben diversa da quella che aveva commesso i crimini per i quali era stato condannato.

Successivamente, a seguito di alcune dichiarazioni incriminanti rese dal pentito B. detenuto a Campobasso, le procure di Campobasso e di Bari avviarono delle indagini nei confronti di Izzo, disponendo l'intercettazione delle sue comunicazioni e il suo pedinamento. Da tali indagini emerse che Izzo frequentava o comunque aveva contatti con recidivi e che aveva l'intenzione, insieme ad altre persone, di investire nel settore immobiliare. Secondo una nota del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 12 giugno 2009, il tribunale non venne mai informato della condotta tenuta da Izzo durante la semilibertà.

Nel frattempo, mentre si trovava nell'istituto penitenziario di Palermo, Izzo aveva conosciuto Giovanni Maiorano, ivi era detenuto, stringendo con la moglie e la figlia di quest'ultimo un rapporto di amicizia.

Il 28 aprile 2005 Izzo uccise le signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano (rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano). Per tali reati, nei suoi confronti fu emanata una nuova condanna all'ergastolo.

Nel 2005 il Ministro della Giustizia aprì un'inchiesta volta a stabilire se, nell'ambito della procedura di concessione del beneficio della semilibertà, potessero essere attribuite delle responsabilità disciplinari ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Palermo e di Campobasso. Nel marzo del 2008, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura inflisse ai giudici in questione la sanzione disciplinare dell'ammonizione, avendo riconosciuto che la previsione legislativa relativa ai permessi di uscita ed al regime di semilibertà implicava, per sua stessa natura, un fattore di rischio.

Il 20 settembre 2007 i ricorrenti presentarono denuncia-querela nei confronti dei magistrati delle procure di Campobasso e di Bari, affermando che, nonostante l'evidente pericolosità di Izzo, non erano stati adottati gli opportuni provvedimenti per proteggere la vita delle signore Linciano e Maiorano. Il GIP di Bari archiviò la denuncia dei ricorrenti.

Questi hanno quindi proposto ricorso alla Corte europea di Strasburgo, lamentando la violazione dell'obbligo dello Stato di proteggere la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, di cui all'art. 2, par. 1 CEDU:

Diritto. La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale.

In relazione al profilo sostanziale la Corte ha ricordato che la prima parte dell'articolo 2 par. 1 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illecito ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. L'obbligo dello Stato al riguardo va al di là del suo dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita, predisponendo una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona: esso deve apprestare anche meccanismi di applicazione concepiti per prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni. Così, in alcune circostanze ben definite, l'articolo 2 può porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata da comportamenti criminali altrui.

Per la Corte tale obbligo deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un onere insopportabile o eccessivo, tenendo conto delle difficoltà che la polizia riscontra nell'esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee e anche della imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che debbono essere fatte in termini di priorità e di risorse. La Corte ha affermato che sorge un obbligo positivo ove sia stabilito che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva una minaccia reale e immediata per la vita di uno o di più individui e che esse, nell'ambito dei loro poteri, non hanno adottato le misure che ragionevolmente avrebbero senza dubbio evitato a questo rischio.

La Corte ha affermato di non poter criticare, in quanto tale, il regime delle misure di reinserimento: esso, ispirato dal fine legittimo di favorire il progressivo reinserimento dei delinquenti, prevede infatti misure sufficienti per assicurare la protezione della società. Ciononostante, la Corte ha ritenuto di dover stabilire se, nel caso di specie, concedendo la semilibertà ad Izzo, lo Stato ha violato il dovere di diligenza che discende dall'articolo 2 della Convenzione.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che, durante la sua detenzione, Izzo era stato oggetto di numerosi rapporti di gruppi di osservazione, composti essenzialmente da psichiatri, che indicavano come la personalità del soggetto in questione aveva conosciuto dei cambiamenti positivi, avendo, inoltre, Izzo cominciato a fornire alle autorità informazioni utili alla repressione dei reati, ragion per cui

aveva ottenuto lo *status* di “collaboratore di giustizia”. A fronte di tali giudizi positivi se ne opponevano numerosi di senso contrario (comportamenti sintomatici di un’abitudine alle armi e di una tendenza a non rispettare la legge e gli ordini delle autorità, nonché la ripresa delle attività criminali di Izzo, della quale il procuratore di Campobasso era venuto a conoscenza). Per questi motivi, la Corte ha affermato che la decisione di concedere il regime di semilibertà ad un individuo come Angelo Izzo richiedeva una maggiore ponderazione, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto, condannato in precedenza per delitti di eccezionale crudeltà.

Inoltre, la Corte ha evidenziato come l’omessa comunicazione al Tribunale di sorveglianza della ripresa delle attività criminali di Izzo – della quale era venuto a conoscenza il procuratore di Campobasso – aveva di fatto impedito di riesaminare la posizione del detenuto ai fini di una eventuale revoca del regime premiale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’art. 2 CEDU, avendo lo Stato inadempito al dovere di diligenza che discende dalla medesima disposizione.

La Corte ha ritenuto altresì violato l’art. 2 anche sotto il profilo procedurale, non essendo stata interamente adempiuta l’obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari in questa vicenda.

A tale proposito, la Corte ha ricordato che gli obblighi positivi enunciati nella prima parte dell’articolo 2 della Convenzione implicano anche l’obbligo di porre in essere un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di stabilire la causa della morte di un individuo e di punire i colpevoli, allo scopo di assicurare l’effettiva attuazione delle disposizioni normative interne che proteggono il diritto alla vita e, nei casi in cui sia messo in discussione il comportamento di agenti o di autorità dello Stato, quello di assicurare che essi rispondano per le morti sopravvenute per loro responsabilità.

Nel caso di specie, erano stati avviati dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici del tribunale di sorveglianza di Palermo, conclusisi con la comminazione da parte del CSM della sanzione disciplinare dell’ammonimento. Tuttavia, ha osservato la Corte, tale decisione aveva ad oggetto soltanto alcuni aspetti specifici del fascicolo. In particolare, il CSM non si è pronunciato sul fatto che le dichiarazioni del pentito B. e i risultati delle indagini condotte dalla procura di Campobasso non fossero state utilizzate per riesaminare la posizione del detenuto ai fini di una eventuale revoca della semilibertà. La denuncia con la quale i ricorrenti evidenziavano queste omissioni è stata archiviata e a carico delle autorità di Campobasso non è stato promosso alcun procedimento disciplinare.

I giudici di Strasburgo hanno quindi concluso che l’azione disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia non ha interamente adempiuto l’obbligo positivo dello Stato di accertare l’eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

Di qui, la constatazione della violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

Infine, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dai ricorrenti per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha riconosciuto la somma di 10.000,00 euro a Giovanni Maiorano, e di 5.000,00 euro agli altri ricorrenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2 CEDU – Diritto alla vita

Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

Artt. 48 e 50 legge n. 354 del 1975

PRECEDENTI

Applicabilità dell'**articolo 2** CEDU relativo all'obbligo di garantire una protezione generale della società contro gli eventuali comportamenti criminosi di individui condannati per crimini violenti: *Mastromatteo c. Italia* [GC] 37703/97, *Branko Tomašić e altri c. Croazia* sentenza 15 gennaio 2009, e *Opuz c. Turchia* sentenza 9 giugno 2009, *Osman c. Regno Unito* sentenza 28 ottobre 1998, *Bromiley c. Regno Unito* sentenza 23 novembre 1999, *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito* sentenza 14 marzo 2002.

Applicabilità dell'**articolo 2** CEDU relativo all'obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei propri funzionari coinvolti in circostanze relative ad un decesso: *McCann e altri c. Regno Unito* sentenza 22 settembre 1995, e *Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC] sentenza 17 gennaio 2001, *Opuz c. Turchia* sentenza 9 giugno 2009, e *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, sentenza 14 marzo 2002, *Mastromatteo c. Italia* [GC] 37703/97.